

STATUTO
Associazione "Gocce" Gruppo Donatori di Sangue Pievescola - ODV

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

- 1.1** E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Gocce" Gruppo Donatori di Sangue Pievescola - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".
- 1.2** In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs n. 117/2017, l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato), dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.
- 1.3** L'emblema dell'Associazione è rappresentato dal nano Mammolo con accanto una goccia di sangue animata e tre goccioline che cadono sulla sua mano, con la scritta Gruppo Donatori Pievescola, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni ritenute opportune dal Consiglio Direttivo.
- 1.4** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.5** L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, come delle altre leggi statali e regionali e aderisce alla Associazione Nazionale Pubbliche assistenze (A.N.P.A.S)

Art. 2 – Sede e sezioni

- 2.1** L'Associazione ha sede nel Comune di Casole d'Elsa .
- 2.2** Per l'organizzazione delle proprie attività l'Associazione può essere articolata in sezioni.

Art. 3 – Principi generali e finalità

- 3.1** L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.
- 3.2** L'Associazione, priva di fini di lucro, è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.
- 3.3** L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 3.4** L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 – Attività

4.1 L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- a) li interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche od i partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- f) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- g) la formazione professionale ed extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- h) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;
- i) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- j) servizi di mutualità;
- k) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;
- l) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;

4.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti nel Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

TITOLO II ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

- 5.1** All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- 5.2** L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:
- a) fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;
 - c) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la rappresentanza genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria esonera dal pagamento della quota annuale;
- 5.3** Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio, mediante partecipazione a società, ovvero rapporti contrattuali di qualsiasi genere, le stesse attività svolte dall'Associazione ovvero attività concorrenti.
- 5.4** Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.
- 5.5** Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.
- 5.6** Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.
- 5.7** L'ammissione ad associato, che comporta sia l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita sia l'iscrizione nell'apposito registro degli associati, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, motivando il solo rigetto, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.
- 5.8** L'eventuale rifiuto può essere impugnato con ricorso motivato, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
- 5.9** La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

- 6.1** I diritti degli Associati sono:
- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
 - b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;

- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni ed ogni altro documento dell'Associazione, estraendone copia, anche parziale, pur sempre nel rispetto dei diritti di riservatezza dei terzi tutti, previa presentazione di domanda scritta e motivata, cui il Consiglio Direttivo darà riscontro entro 60 (sessanta) giorni.
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione; l'associato minore è rappresentato in assemblea per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- f) eleggere gli organi associativi, ed essere eletti in questi a condizione di avere raggiunto la maggiore età, purché abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto; l'associato minore esercita il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;
- e) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile.
- c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;
- d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente e senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

- 7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.
- 7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Organi associativi

- 8.1 Sono organi dell'Associazione:
- A) l'Assemblea degli associati;
 - B) il Consiglio Direttivo;
 - C) il Presidente;
 - D) l'Organo di Controllo, se nominato.
- 8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.
- 8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.
- 8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

Art. 9 – Assemblea associativa: composizione e convocazione

- 9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
- 9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.
- 9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.
- 9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte:
- a) di modifica dello statuto;
 - b) di variazione della sede legale;
 - c) di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - d) di scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.
- 9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate, in alternativa, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti

nei luoghi principali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

- 9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.
- 9.8 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale, che il Presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 9.9 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata dall'Organo di Controllo, ove nominato, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Assemblea associativa: validità e svolgimento

- 10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.
- 10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
- 10.3 Il quorum per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria, ivi compresa quella convocata per la modificazione dello statuto, varia a seconda del numero degli associati, ed affinché sia validamente costituita devono essere rispettati i parametri meglio indicati nella tabella qui di seguito riportata.

QUORUM COSTITUTIVO ASSEMBLEA STRAORDINARIA				
	associati da 0 a 300	associati da 301 a 1000	associati da 1001 a 5000	associati più di 5001
1^ convocazione	metà degli associati	metà degli associati	metà degli associati	metà degli associati
2^ convocazione	1/4 degli associati	1/4 degli associati	1/4 degli associati	1/4 degli associati
3^ convocazione	1/6 degli associati	1/10 degli associati	1/10 degli associati	1/10 degli associati
4^ convocazione		5% degli associati	2% degli associati	1% degli associati

- 10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, invita gli Associati ad eleggere il Presidente dell'Assemblea stessa nonché tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.
- 10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.
- 10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che hanno ottenuto la maggioranza dei

voti, mentre quelle dell'Assemblea straordinaria che hanno ottenuto il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regularmente costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo ~~Revisore~~ ovvero non siano dipendenti o collaboratori retribuiti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

11.1 Fermi restando gli altri compiti demandati dalla legge o dallo statuto, sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e di esercizio;
- c) deliberare l'eventuale bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca dell'eventuale Organo di Controllo e/o dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la loro elezione e la loro eventuale revoca;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;
- h) deliberare sul ricorso presentato dai candidati soci e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- i) determinare l'importo annuale delle quote associative, il termine ultimo per il loro versamento e le modalità di riscossione;
- j) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- k) approvare l'eventuale regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi;
- l) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio residuo;
- p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a tre (3) e mai superiore a nove (9), ai quali si aggiungono i Segretari delle eventuali sezioni distaccate che partecipano senza diritto di voto.

- 12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.
- 12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.
- 12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età dell'Associazione, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.
- 12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.
- 12.7 Fermi restando gli altri compiti demandati dalla legge o dallo statuto, sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:
- a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione all'Associazione del maggior numero possibile di persone;
 - b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
 - c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;
 - d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, nonché le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, ovvero la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 CTS e allega i rendiconti delle raccolte fondi, avendo cura di trasmettere tutti detti documenti, unitamente a tutti gli altri riferiti alla contabilità almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, se nominato, per poi presentarli all'assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;
 - f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;
 - g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;
 - h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;
 - i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;
 - j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;
 - k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;
 - l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentante in favore dei volontari;
 - m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

- n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;
 - o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
 - p) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;
 - q) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate;
 - r) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.
- 12.8** Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni, limiti e l'eventuale rappresentanza dell'ente.
- 12.9** Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni.
- 12.10** L'Organo di Controllo, se nominato, è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 12.11** Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.
- 12.12** Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: funzionamento

- 13.1** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni mese.
- 13.2** L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
- 13.3** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
- 13.4** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.
- 13.5** Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'Organo di Controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 13.6** Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
- 13.7** E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Presidente

- 14.1** Il Presidente dell'Associazione, che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 14.2** Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limiti.

- 14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.
- 14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.
- 14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.
- 14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Vice Presidente

- 15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

- 16.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 16.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 16.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 16.5 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16.6 Sia l'Organo di Controllo che il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, durano in carica quattro anni

Art. 17 – Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per due volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

17.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato all'Assemblea in occasione della sua prima riunione utile.

17.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

17.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a nuove elezioni per i soli componenti da sostituire.

17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Revisore, se nominati, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

17.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

18.3 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 19 – Risorse

19.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative;
- b) da contributi straordinari richiesti agli associati;
- c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) dai corrispettivi dei servizi resi;
- g) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- h) da proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS e da attività di raccolta di fondi di cui all'art. 7 CTS;
- i) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- j) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- k) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS;
- l) dalle entrate derivanti dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande, anche in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 20 – Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

20.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

20.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero in assenza di questi ad Anpas Toscana, in quanto ETS, affinché venga destinato ad attività identiche a quelle dell'Associazione da realizzare sul territorio, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 21 – Divieto di distribuzione

21.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

21.2 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 117/2017.

TITOLO V

DOCUMENTI CONTABILI

Art. 22 – Esercizio finanziario e Bilancio di esercizio

- 22.1** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 22.2** Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui al D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto per cassa.
- 22.3** Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello di esercizio.
- 22.4** Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Libri sociali

- 23.1** L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:
- a) il registro dei volontari;
 - b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se nominato, e di eventuali altri organi associativi.
- 23.2** I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo ad eccezione di quelli riferiti all'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 24 – Regolamenti

- 24.1** Nel regolamento generale, eventualmente approvato, sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.
- 24.2** In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.
- 24.3** L'Assemblea può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.
- 24.4** I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 25 – Scioglimento

- 25.1** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

- 25.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.
- 25.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 26 – Rinvio

26.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Casadei Luciano
B. B. B.

ASSOCIAZIONE " GOCCE" GRUPPO DONATORI DI SANGUE PIEVESCOLA ODV

COD.FISCALE 91019740520

VERBALE ASSEMBLEA

IL GIORNO 25 DEL MESE DI AGOSTO 2025 ALLE ORE 21, IN SECONDA CONVOCAZIONE , SI E' TENUTA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE, PER DISCUTERE E DELIBERARE IN MERITO AL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- 1) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 117/2017
- 2) VARIE ED EVENTUALI

PRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE LUCIANA CANOCCHI , LA QUALE CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO PATRIZIA BOGI, CHE ACCETTA, E CONSTATATA LA VALIDITA' DELLA RIUNIONE PER LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE PREVISTO DALL' ATTUALE STATUTO, PASSA ALLA ILLUSTRAZIONE DELL'ODG:

LO STATUTO IN ESSERE, REGISTRATO NEL SETTEMBRE 2020 DEVE ESSERE MODIFICATO PER ADEGUARSI ALLE MODIFICHE NEL FRATTEMPO INTERVENUTE IN MATERIA DI ODV.

VENGONO LETTI GLI ARTICOLI E PER OGNUNO VENGONO DATI I CHIARIMENTI RICHIESTI DAI PRESENTI.

AL TERMINE LA BOZZA VIENE MESSA AI VOTI ED APPROVATA ALL' UNANIMITA' DAI PRESENTI.

A MARGINE DELLA RIUNIONE VIENE PREDISPOSTO UN REGISTRO PRESENZE CHE VIENE FIRMATO DAI PRESENTI E CHE RIMARRA' AGLI ATTI DELL' ASSOCIAZIONE.

NULL'ALTRO ESSENDO ALL'ODG E NON CHIEDENDO ALTRI LA PAROLA, LA RIUNIONE SI CHIUDE ALLE ORE 22,30 PREVIA LETTURA ED APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE

IL PRESIDENTE

CANOCCHI LUCIANA



IL SEGRETARIO

BOGI PATRIZIA





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SIENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: POGGIBONSI

Registrazione di Atto Privato

Il 19/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ3 , serie 3 , numero 258

data di stipula: 25/08/2025

ident.vo telematico: TZ325L000258000VD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91019740520				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: